



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 29/2018  
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** primo svincolo parziale della fideiussione presentata dalla società Duemila srl a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali per l'affitto dell'azienda Bar Ristorante Tavola Calda Montagnoli.

Il giorno **01/03/2018** alle ore **20.30**, a Tre Ville, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- **Cerana Luca, Presidente;**
- **Bertolini Onorio, Vicepresidente;**
- **Pretti Daniela;**
- **Bolza Daniele;**
- **Giovanella Alberto;**
- **Simoni Cristian.**

Risultano **assenti** i signori: -----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

**OGGETTO:** primo svincolo parziale della fideiussione presentata dalla società Duemila srl a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali per l'affitto dell'azienda Bar Ristorante Tavola Calda Montagnoli.

In data 31 maggio 2012 (rep. n. 64173, raccolta n. 14321, notaio dott. Ettore Calogero) è stato sottoscritto con la società Duemila srl, con sede a Bagolino (BS), il contratto d'affitto dell'azienda Bar Ristorante Tavola Calda Montagnoli, di proprietà della Comunità delle Regole. Il canone relativo all'ultimo periodo d'affitto (11 mesi), è pari a 395.275,73 € (i.v.a. inclusa, rivalutata annualmente sulla base delle variazioni ISTAT). Detto contratto cesserà di avere effetti il prossimo 30 aprile, fatta salva la possibilità di una proroga triennale da concordare tra le parti.

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali l'impresa affittuaria ha presentato una fideiussione di 827.773,78 € prestata da La Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia bcc, con sede a Storo (prot. 1905/2012).

Ai sensi dell'art. 18 del contratto sopra citato, su richiesta dell'affittuario ed in mancanza di specifici inadempimenti da parte di questo, a partire dal termine del secondo anno di contratto (31 maggio 2014) l'importo della fideiussione può essere ridotto annualmente in ragione di 1/8 dell'importo iniziale, ossia di 103.471,72 €.

Con nota del 6 febbraio 2018 (prot. n. 372/2018), l'affittuaria ha chiesto lo svincolo parziale della garanzia fideiussoria in ragione di 1/8 per ogni annualità a partire dal 31 maggio 2014, ossia per quattro annualità.

Alla data attuale Duemila srl risulta in regola con il pagamento del canone di affitto dell'azienda; peraltro, la medesima non ha ancora rimborsato alla Comunità delle Regole 1.467,04 € relativi al consumo di energia elettrica relativo alle stanze locate a detta impresa all'interno dell'edificio di Malga Montagnoli per l'alloggio del proprio personale durante la stagione invernale 2016 - 2017, importo il cui pagamento è stato chiesto con nota del 16 giugno 2017 (prot. 1736/2017). Inoltre, l'affittuaria non ha ancora versato il canone di locazione di dette stanze, pari a 10,00 € complessivi per tutto il periodo contrattuale (dall'1 giugno 2012 al 30 aprile 2018).

Non risultano altre inadempienze dell'affittuaria, come accertato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto di loro rispettiva competenza.

In considerazione di quanto sopra, considerata l'entità degli importi di cui è debitrice l'affittuaria nonché la consistenza della fideiussione, si ritiene opportuno svincolare 3/8 della garanzia a suo tempo presentata dall'affittuaria, pari a 310.415,16 €, evidenziando che la garanzia residua sarà pari a 517.358,62 €.

### **IL COMITATO AMMINISTRATIVO**

- udita e condivisa la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 8/2018 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018";
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di procedere con l'iter di svincolo della garanzia nel più breve tempo possibile;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

all'unanimità con voti espressi in forma palese,

**DELIBERA**


1. di svincolare, per i motivi esposti in premessa ed ai sensi dell'art. 18 del contratto d'affitto di azienda sopra citato, la fideiussione presentata da Duemila srl a garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di affitto dell'azienda Bar Ristorante Tavola Calda Montagnoli, prestata da La Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia – bcc, con sede a Storo (prot. 1905/2012), per l'importo corrispondente a 3/8 della fideiussione originaria, pari a 310.415,16 €, in riscontro alla richiesta dell'affittuaria citata in premessa (prot. 372/2018);
2. di evidenziare che, a seguito dello svincolo parziale di cui sopra la garanzia residua sarà pari a 517.358,62;
3. di evidenziare che alla data attuale Duemila srl non ha ancora rimborsato alla Comunità delle Regole 1.467,04 € relativi al consumo di energia elettrica relativo alle stanze locate a detta impresa all'interno dell'edificio di Malga Montagnoli per l'alloggio del proprio personale durante la stagione invernale 2016 - 2017, importo chiesto con nota del 16 giugno 2017 (prot. 1736/2017), nonché il canone di locazione di dette stanze, pari a 10,00 € complessivi per tutto il periodo contrattuale (dall'1 giugno 2012 al 30 aprile 2018);
4. di inviare una copia del presente provvedimento all'affittuaria nonché all'istituto bancario fideiussore;
5. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di procedere con l'iter di svincolo della garanzia nel più breve tempo possibile;
6. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
Luca Cerana

**Il membro anziano**  
Alberto Giovanella

**Il Segretario**  
Giuseppe Stefani



### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 79 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005:

- a) la presente deliberazione è **esecutiva dal 01/03/2018**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- b) copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 06/03/2018 al 16/03/2018**.

**Il Segretario**  
dott. Giuseppe Stefani

